

## **ALLEGATO 4**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

***Schema di Convenzione***

***per la fornitura di Reti fonia dati interne agli edifici, apparati per le reti locali e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

***Lotto \_\_\_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12)***

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_,

domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

### **PREMESSO**

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi

quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*g)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Reti fonia dati interne agli edifici, apparati per reti locali e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 12 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

*h)* che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_\_ della procedura a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico) l'Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore), l'Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore), l'Allegato “D” (Modello di Ordinatorio di Fornitura); l'Allegato “E” (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato “F” (Condizioni Generali).

## **Articolo 2**

### **Altre Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
- a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato “A”;
  - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato “B”;
  - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato “C”;
  - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato “F”;
  - e) **Data di Accettazione ed attivazione della fornitura:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
  - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_\_ della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: \_\_\_\_\_;
  - h) **Importo massimo complessivo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente all'importo complessivo ed omnicomprendivo offerto dall'Aggiudicatario del Lotto (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12) pari ad Euro \_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_), come risultante dall'Allegato “C”;
  - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della

Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **Articolo 4**

#### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa all'esecuzione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Reti fonia dati interne agli edifici, apparati per reti locali e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology", da eseguirsi nel seguente ambito territoriale

- \_\_\_\_\_.
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a prestare tutte le attività necessarie alla realizzazione della fornitura di Reti fonia dati interne agli edifici, apparati per reti locali e servizi connessi, come indicati dettagliatamente, anche in merito alle specifiche tecniche, nel Capitolato tecnico, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a \_\_\_\_\_.
  3. Le predette forniture ed i relativi servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato tecnico e, se migliorative, nell'Offerta tecnica.
  4. I prodotti e gli apparati offerti dal Fornitore in sede di gara dovranno essere disponibili per tutto il periodo di durata della Convenzione, indicato al successivo articolo 5 e definito all'articolo 4 delle Condizioni Generali.
  5. Nel caso in cui il produttore di uno o più prodotti e/o apparati offerti decida di cessare la produzione dei medesimi, il Fornitore dovrà proporre alla Consip S.p.A. prodotti e/o apparati alternativi che possiedano almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quelli "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il/i prodotto/i e/o lo/gli apparato/i sostituito/i.  
Si precisa che la verifica delle caratteristiche del/i prodotto/i e/o dello/degli apparato/i proposto/i dal Fornitore in sostituzione sarà effettuata dalla Consip S.p.A. e, pertanto, l'accettazione del/i medesimi è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.
  6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi corrispettivi e condizioni, di incrementare l'importo complessivo massimo delle prestazioni oggetto della presente Convenzione fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.



## **Articolo 5**

### **Durata**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da .....(gg/mm/aaaa); Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. L'Amministrazione Contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art.1671 c.c..

## **Articolo 6**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, si impegna anche a:
  - a) verificare che l'Ordinativo di fornitura emesso nei suoi confronti dall'Amministrazione contraente sia stato da quest'ultima correttamente emesso sulla base dei criteri esposti di seguito nel presente articolo e nel Capitolo 2 del Capitolato tecnico;
  - b) conseguentemente, non dar seguito agli Ordinativi di fornitura erroneamente emessi in riferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per iscritto dell'errore all'Amministrazione contraente.
2. Fatto salvo quanto previsto in merito nella restante parte del presente documento, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato tecnico e nell'ulteriore documentazione di gara, si precisa che il criterio in base al quale le Amministrazioni Contraenti dovranno emettere gli Ordinativi di fornitura nei confronti del Fornitore è quello dell'appartenenza territoriale dell'Unità Ordinante a cui compete il centro di costo

della/e sede/i presso la/e quale/i devono essere forniti e prestati i sistemi ed i servizi oggetto della presente fornitura, così come registrata da Consip S.p.A..

Da ciò deriva che, ciascuna Unità Ordinante registrata da Consip S.p.A. in un'area geografica del territorio nazionale ricadente nel Lotto di riferimento della presente Convenzione, a cui compete quale centro di costo una o più sedi dell'Amministrazione contraente ubicate in aree geografiche diverse del territorio nazionale, dovrà emettere gli Ordinativi di fornitura inerenti le menzionate sedi.

Pertanto, in tali casi, il Fornitore è tenuto a fornire e prestare i sistemi ed i servizi oggetto della presente Convenzione presso detta/e sede/i dell'Amministrazione contraente anche se ubicata/e in un'area geografica del territorio nazionale ricompresa in un altro dei Lotti dell'espletata gara.

## **Articolo 7**

### **Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione**

1. La fornitura ed i servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l'esecuzione di tutti i servizi e le attività indicati e descritti nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Progetto esecutivo predisposto dal Fornitore, così come specificato nel Capitolato tecnico.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere gli stessi nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nell'Ordinativo di forniture e nel Progetto esecutivo, tutto nel rispetto degli impegni assunti dal Fornitore nella propria Offerta e delle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo delle forniture e dei servizi oggetto

dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

6. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione ed attivazione" della fornitura, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

## **Articolo 8**

### **Servizi connessi**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi oggetto di gara, per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta tecnica. Ciò vale sia per i servizi obbligatori sia, ove richiesti dalle Amministrazioni contraenti, per i servizi che nel Capitolato tecnico sono definiti opzionali.
2. Riguardo al servizio di assistenza e manutenzione, sia per il periodo in garanzia sia per l'ulteriore periodo a richiesta e per ciascuna delle fasce di performance di cui al Paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a prestare il menzionato servizio per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta tecnica,

restando inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

3. Riguardo al servizio di assistenza e manutenzione tramite Call Center, il Fornitore deve, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante un Call Center secondo modalità e condizioni stabilite nel Paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, nel presente atto e, se migliorative, nell'Offerta tecnica. Entro e non oltre il termine dianzi indicato il Fornitore deve, altresì, rendere noti il numero telefonico (con costo a carico del destinatario, ovverosia, un numero verde), il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati. Il mancato rispetto del termine indicato nel presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente a data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

4. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara ed in appendice al Capitolato tecnico, allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi dell'indicazione di quantitativo, importo, valore stimato di contratto e di ogni altra informazione ritenuta utile, opportuna e/o necessaria;
  - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - Data di Consegna (ove prevista);
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti in appendice al Capitolato tecnico, allegato alla presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 9**

### **Livelli di servizio**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato tecnico, ovvero nel Piano della Qualità se migliorativi, quale parte integrante dell'Offerta tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, così come indicati e descritti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre nella presente Convenzione e nell'Appendice n 4 del Capitolato tecnico.

## **Articolo 10**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2. In particolare, fermo restando quanto previsto nel Capitolato tecnico in merito alle modalità di calcolo dei corrispettivi inerenti alcune attività oggetto della presente Convenzione ai fini della redazione del Preventivo economico definitivo di cui al Paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, si precisa che:
  - a) riguardo al corrispettivo relativo al servizio “Opere civili” *(i)* la sua quantificazione dovrà essere effettuata dal Fornitore applicando la percentuale di sconto offerto per tali attività (risultante dall'Offerta economica e dall'Allegato E) ai listini indicati al Paragrafo 3.2.1 del Capitolato tecnico, con le modalità ivi prescritte, *(ii)* l'incidenza economica del menzionato corrispettivo non dovrà superare il 13% del valore complessivo dell'Ordinativo di fornitura e, sempre con riferimento ai singoli Ordinativi di fornitura, il corrispettivo complessivo del servizio “Opere civili” non dovrà superare l'importo massimo di Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila,00);
  - b) riguardo al corrispettivo relativo al servizio “Installazione della componente passiva” *(i)* la sua quantificazione dovrà essere effettuata applicando la percentuale indicata dal Fornitore in sede di offerta quale prezzo del menzionato servizio, al valore economico complessivo degli apparati e componenti passivi oggetto dell'Ordinativo di fornitura, con le modalità prescritte al Paragrafo 3.2.2.3 del Capitolato tecnico, *(ii)* l'incidenza economica del menzionato corrispettivo non dovrà superare il 15% del valore complessivo dell'Ordinativo di fornitura;
  - c) riguardo ai corrispettivi per le fasce di performance *Medium* e *High*, così come definite al Paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, il prezzo offerto dal Fornitore su base annua, risultante dagli allegati “C” ed “E”, dovrà essere applicato sia per i primi 12 (dodici) mesi a decorrere dalla *Data di accettazione ed attivazione della fornitura*, sia per ciascun anno

dell'eventuale ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal termine del periodo in garanzia, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

3. I corrispettivi di cui ai precedenti commi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti e, quindi, potranno essere fatturati dal Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione ed attivazione” della fornitura, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”, fatta eccezione per:
  - a) il corrispettivo relativo alla estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal termine del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia il cui corrispettivo è compreso nella fornitura, di cui al Paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, che dovrà essere fatturato dal Fornitore in 2 (due) rate annuali posticipate;
  - b) il corrispettivo relativo al servizio di Addestramento e formazione, che dovrà essere fatturato soltanto in seguito all'esito positivo della verifica e valutazione sull'andamento dei corsi, ovvero sia dalla data riportata nella scheda di valutazione con esito positivo dei corsi medesimi, così come specificato nel Paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico.
4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
5. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 9 comma 6 delle Condizioni Generali, il tasso di mora viene dalle parti stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 5 punti.
6. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 4, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_.
7. Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in

tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

8. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
9. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 8, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 7; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
10. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.



## **Articolo 11**

### **Penali**

1. Per ogni sette giorni solari di ritardo rispetto al termine per la consegna alla Consip S.p.A. del Piano della qualità di cui al Capitolo 8 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni sette giorni solari di ritardo rispetto al termine per la consegna alla Consip S.p.A. del Piano della qualità modificato e/o corretto, di cui al Capitolo 8 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni sette giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna del Progetto esecutivo e del Preventivo economico definitivo di cui al Paragrafo 3.2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.5% (zerocinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni sette giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna del Progetto esecutivo e del Preventivo economico definitivo modificati e/o integrati sulla base delle richieste dell'Amministrazione contraente, di cui al Paragrafo 3.2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.5% (zerocinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 3 per l'attivazione del Call Center e la comunicazione dei relativi recapiti, nonché per ogni giorno lavorativo di inoperatività del call center medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno

6. Per ogni sette giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna dei "Rapporti quindicinali di progetto" di cui al Paragrafo 4.1.2 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.5% (zerocinque per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni sette giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna all'Amministrazione contraente del Piano della qualità relativo allo specifico Progetto esecutivo, di cui al Capitolo 8 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.2% (zerodue per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che il Fornitore sarà considerato in ritardo rispetto al menzionato termine anche nel caso in cui il Piano della qualità consegnato all'Amministrazione contraente non risulti conforme al Piano della qualità approvato dalla Consip S.p.A.. In tal caso l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data di consegna del Piano della qualità nella versione conforme a quella approvata dalla Consip S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna della fornitura e l'esecuzione dei servizi ed attività obbligatori (indicati al Paragrafo 3.2.2 del Capitolato tecnico) previsti nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.2% (zerodue per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di ultimazione (termine finale di durata) di tutte le forniture, i servizi e le attività previste nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.5% (zerocinque per cento)

dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. In riferimento a quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, il Fornitore sarà considerato in ritardo rispetto ai menzionati termini anche nel caso in cui esegua la fornitura e/o le attività in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Progetto esecutivo e/o all'Ordinativo di fornitura. In tal caso l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura e/o le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Progetto esecutivo e/o all'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di inizio del collaudo previsto nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.2% (zerodue per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per l'esecuzione del collaudo previsto nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.5% (zerocinque per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Nell'ipotesi in cui il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione contraente, effettui autonomamente il collaudo sulla base delle specifiche precedentemente definite, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna della documentazione di riscontro di cui al Capitolo 6 del Capitolato tecnico rispetto alla Data di fine collaudo risultante dal relativo verbale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0.5% (zerocinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo, di cui al Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

14. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale di importo pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
15. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini per la trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell'Appendice n.2 al Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate al Paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico e nell'Appendice n.1 – Schema delle verifiche ispettive, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
17. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori penali previste per singoli servizi nell'Appendice n.4 del Capitolato tecnico.

## **Articolo 12**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

### **Articolo 14**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

### **Articolo 15**

#### **Evoluzione tecnologica**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e/o dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture e/o ai servizi stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla

ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## **Articolo 16**

### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

\_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti

ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione), Articolo 8 (Servizi connessi), Articolo 9 (Livelli di servizio), Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 4 (Validità temporale della Convenzione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 11 (Trasparenza); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_